



Cura Italia

I principali contenuti del **Titolo I** del decreto legge 18/2020, contenente misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020

Premessa



Il decreto legge 18/2020 è entrato in vigore il 17 marzo 2020 ed è stato convertito in legge (legge 27/2020) dal Parlamento.

Il Cura Italia è composto dai seguenti Titoli:

- I. Potenziamento del Servizio sanitario nazionale;
- II. Misure a sostegno del lavoro
 - I. Ammortizzatori sociali
 - II. Riduzione orario di lavoro e sostegno ai lavoratori
- III. Sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
- IV. Misure fiscali a sostegno della liquidità di famiglie e imprese;
- V. Ulteriori disposizioni

Personale (artt.1-2)

- ❑ Le risorse per gli **straordinari del personale** del comparto sanità sono incrementati nella misura di 250 milioni, a valere sul finanziamento sanitario corrente
 - ❑ Le risorse sono suddivise su base regionale
- ❑ 100 milioni vanno al **reclutamento del personale** e a sostegno del volontariato;
- ❑ Il Ministero della salute è autorizzato ad assumere con **contratto a tempo determinato** per una durata massima di tre anni:
 - ❑ 40 unità di dirigenti sanitari medici;
 - ❑ 18 unità di dirigenti sanitari veterinari;
 - ❑ 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo di tecnico della prevenzione

Personale (artt.7-8)

- ❑ Il **ministero della difesa** è autorizzato ad arruolare in servizio temporaneo 120 **medici** e 200 **infermieri**
 - ❑ età non superiore a 45 anni;
 - ❑ in possesso del necessario titolo di studio;
 - ❑ non giudicati permanentemente non idonei al servizio militare;
 - ❑ non dimessi di autorità e senza condanne.
- ❑ Il ministero della difesa è anche autorizzato a:
 - ❑ mantenere in servizio ulteriori 60 unità di **ufficiali medici** delle forze di complemento:
 - ❑ conferire **incarichi individuali** a tempo determinato fino ad un massimo di sei unità nel profilo di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica

Personale (artt.10-11 e 43)

- ❑ L'**Inail** è autorizzato:
 - ❑ ad assumere con **contratto a tempo determinato** per un massimo di sei mesi 200 medici specialistici e 100 infermieri
 - ❑ Il personale è destinato a garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici;
 - ❑ a bandire un concorso per l'assunzione di 100 unità di personale **a tempo indeterminato** con qualifica di dirigente medico di primo livello;
 - ❑ Il 50% delle posizioni da coprire entro il 1° novembre 2020 e il restante 50% a decorrere dal 1° gennaio 2022
- ❑ L'**Istituto superiore di sanità** procede all'assunzione di 50 unità di personale con contratti a tempo determinato per il triennio 2020-2022

Personale (artt.12-13 e 102)

Fino al termine dello stato di emergenza:

- ❑ Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono **trattenere in servizio** i dirigenti medici e sanitari e il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari;
- ❑ È consentito l'esercizio temporaneo di **qualifiche professionali sanitarie** ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea, con conseguente riconoscimento del permesso di soggiorno;
- ❑ Se il riconoscimento di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria è subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con domande a risposta chiusa o aperta

Potenziamento del servizio (artt. 3-4)

Le **regioni** e le **province autonome** possono:

- ❑ acquistare ulteriori **prestazioni sanitarie** per potenziare i posti letto di terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio oppure stipulare contratti con strutture private non accreditate
 - ❑ Le strutture private accreditate e non mettono a disposizione personale, locali e apparecchiature
- ❑ attivare **aree sanitarie** anche temporanee, sia all'interno che all'esterno, fino al termine dell'emergenza
 - ❑ Le strutture edilizie sono realizzate anche in deroga alla normativa vigente

Potenziamento del servizio (artt. 5–6)

- ❑ Il **commissario straordinario del governo** (art. 122) è autorizzato ad erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto o per finanziamenti agevolati per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale
- ❑ Fino al termine dello stato di emergenza, il **capo della protezione civile** può requisire in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, presidi sanitari e medico–chirurgici nonché beni mobili di qualsiasi genere
 - ❑ Sono previste delle regole su durata e indennizzo
- ❑ Il **prefetto** può requisire in uso strutture alberghiere o altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità
 - ❑ È prevista una somma a titolo di indennità

Potenziamento del servizio (artt. 9 e 15)

- ❑ 34,6 milioni di euro sono destinati al potenziamento dei **servizi sanitari militari** e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari;
- ❑ Lo **stabilimento chimico farmaceutico militare** di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida e battericida;
- ❑ È autorizzata la produzione di **mascherine chirurgiche** fino alla fine dell'emergenza da parte delle aziende, in deroga alle vigenti norme;
 - ❑ Le aziende che intendono fruire della norma devono comunicare la loro volontà entro tre giorni all'Istituto superiore della sanità e all'Inail

Sorveglianza sanitaria (artt. 14, 16 e 17)

- ❑ Le **aziende** che operano nell'ambito della produzione di farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici e nelle relative attività di ricerca e della filiera integrata sono escluse dalla applicazione del decreto legge 6/2020; la norma si applica anche agli operatori sanitari e dei servizi pubblici essenziali
 - ❑ I singoli lavoratori sospendono la loro attività nel caso di sintomatologia legata al Covid-19 o di esito positivo al test
- ❑ Fino al termine dello stato di emergenza,
 - ❑ Per i lavoratori impossibilitati a mantenere la **distanza interpersonale di un metro**, sono da considerarsi dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche in commercio;
 - ❑ nello stesso periodo, è ammesso l'utilizzo di mascherine filtranti **prive del marchio CE** e prodotte in deroga alle vigenti norme
 - ❑ l'**Aifa** può accedere a tutti i dati sugli studi sperimentali e degli usi compassionevoli; il parere nazionale è espresso dall'Istituto nazionale **Spallanzani** di Roma

Le integrazioni

- ❑ Il decreto legge 18/2020 è stato integrato con i contenuti del decreto legge 14/2020, in particolare:
 - ❑ La possibilità, fino al termine dello stato di emergenza, di reclutamento di specializzandi iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso, con contratti di collaborazione per la durata non superiore a sei mesi, prorogabili e di procedere al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche a personale in quiescenza;
 - ❑ la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato al personale sanitario;
 - ❑ l'instaurazione di rapporto convenzionali a tempo determinato fra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta con il SSN;
 - ❑ La possibilità di incrementare le ore di assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata.

Le integrazioni

- ❑ Il decreto legge 18/2020 è stato integrato con i contenuti del decreto legge 14/2020, in particolare:
 - ❑ La possibilità di attivare una unità di continuità assistenziale ogni 50mila residenti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19;
 - ❑ La possibilità, durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, per i comuni di poter fornire assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari;
 - ❑ La possibilità per protezione civile, altri soggetti e commissario straordinario di acquistare dispositivi di protezione individuale ed altri dispositivi medicali;
 - ❑ La sperimentazione di meccanismi per assicurare ossigeno e relative ricariche presso le farmacie;
 - ❑ L'autorizzazione alla protezione civile per l'acquisto di 5mila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali.

Le integrazioni

- ❑ Il decreto legge 18/2020 è stato integrato con i contenuti del decreto legge 14/2020, in particolare:
 - ❑ La possibilità per regioni e province autonome di sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, incluse quelle in regime di libera professione intramuraria;
 - ❑ La semplificazione della procedura di autorizzazione al trattamento dei dati personali (privacy);
 - ❑ La proroga al 30 giugno 2020 della validità della tessera sanitaria con scadenza antecedente;
 - ❑ In attesa del rinnovo del Ccnl, è riconosciuta la quota capitaria ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta;
 - ❑ Medici e pediatri si dotano a loro spese di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi

Le integrazioni

- ❑ Il decreto legge 18/2020 è stato integrato con i contenuti del decreto legge 14/2020, in particolare:
 - ❑ Le regioni possono destinare il 20% dei fondi ripartiti per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri;

- ❑ L'articolo 18-bis riconosce un contributo di 3 milioni per il 2020 in favore delle case rifugio pubblico e private esistenti sul territorio